



Comune di
San Donato Milanese
PROVINCIA DI MILANO

AREA ORGANIZZAZIONE

Servizio Entrate

**Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale
all'Imposta sul reddito delle persone fisiche**

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art'52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, N.446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, N.360, e successive modificazioni, e del D.Lgs. 14 marzo 2011, N. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Articolo 2 – Disciplina

1. Ai sensi dell'art' 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, N.296, i comuni possono variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef e, eventualmente, prevedere una soglia di esenzione dall'addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi.

Articolo 3 – Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale con proprio atto e si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.
3. In luogo dell'aliquota unica stabilita secondo i criteri di cui al precedente comma, nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, il Consiglio Comunale può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta al Comune di San Donato Milanese dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 6 – Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere una soglia di esenzione per i cittadini in possesso di specifici requisiti reddituali, secondo i criteri previsti dalla legge.
2. La soglia di esenzione è stabilita dal Consiglio Comunale con proprio atto e si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.
3. Il termine per la variazione della soglia di esenzione di cui sopra è stabilito entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art.3 al reddito imponibile complessivo.

Articolo 7 – Versamento dell'Addizionale comunale all'IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, N.360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, N.296.

Articolo 8 – Soggetti responsabili

1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'Addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Dirigente dell'Area nella quale il Servizio Tributi è inserito.
2. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione il Dirigente può individuare un diverso Responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.

Articolo 9 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2012.

